

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

Casi dubbi di competenza territoriale dell'Ordine

1) Competenza a formare l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato:

L'art. 80/1 del T.U. – D.P.R. 30.5.02 n. 115 consente a chi è ammesso al patrocinio di nominare un difensore “scelto fra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti il quale pende il processo”.

Da tale chiara ed esplicita formulazione della disposizione legislativa si evince in modo certo e sicuro che gli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio debbono essere istituiti presso ogni Consiglio dell'Ordine, anche quelli circondariali, infatti il citato art. 80/1 prevede gli elenchi istituiti “presso i Consigli dell'Ordine del distretto”, cioè di tutti i Consigli compresi nel distretto di Corte d'Appello.

Non è, pertanto, da seguire la diversa interpretazione autorevolmente espressa dal C.N.F. per cui gli elenchi potevano e dovevano essere formati solo dai Consigli degli Ordini distrettuali.

2) Designazione di un avvocato iscritto in foro ed elenco diverso da quello competente per il giudizio (da iniziare o già in corso).

L'art. 82/2 del citato T.U. prevede che non siano riconosciute al difensore nominato iscritto nell'elenco degli avvocati di un distretto diverso da quelli in cui ha sede il magistrato competente le spese e le indennità stabilite dalla Tariffa professionale.

Dalle dette disposizioni si deve necessariamente argomentare:

- a) che la parte può nominare un difensore iscritto in un elenco di un Consiglio degli avvocati diverso da quello competente e ricevere l'istanza.
- b) diversamente opinando non avrebbe senso la previsione di cui all'art. 82/2, che esclude la corresponsione dalle spese ed indennità di trasferta per i difensori nominati iscritti negli elenchi di un distretto diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente: l'unica sanzione per la designazione di un avvocato fuori distretto sarebbe solo la non debenza delle spese e delle indennità di trasferta, e non la illegittimità della designazione.

Occorre, poi, ricordare, al riguardo, che l'art. 94/2 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) stabilisce che all'art. 115/1 del T.U. D.P.R. n. 115/2002, (che prevede e regola la "Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia", nella misura e modalità di cui al citato art. 82), venga aggiunta la disposizione per cui, nel caso che il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello del magistrato precedente, in deroga all'art. 82, comma 2°, sono sempre dovute le spese ed indennità di trasferta nel minimo consentito (si deve intendere di tariffa).

Si noti, poi, che l'aggiunta dell'art. 115/1 del T.U. si riferisce solo agli avvocati iscritti in un albo di un distretto diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, e non anche dell'autorità competente per il giudizio da instaurare.

Si deve, quindi, concludere che l'art. 115 del T.U., così come modificato dalla legge finanziaria 2003, si riferisce esclusivamente alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nell'ambito del processo penale, e solo

per la liquidazione dell'onorario e spese al difensore dei c.d. collaboratori di giustizia, ammessi ad uno speciale programma di protezione è solo nell'ambito di un giudizio in corso:

la previsione del detto art. 115 del T.U. è logica e doverosa per i detti difensori, che svolgono la loro attività professionale in un giudizio già in corso e spesso devono operare in un distretto diverso da quello dell'Autorità giudiziaria procedente.

Se ne deduce, pertanto, che all'avvocato di un foro diverso da quello competente, ma sempre nell'ambito dello stesso distretto, spettano le indennità e le spese di trasferta previste dalla tariffa professionale per gli avvocati che si devono trasferire fuori della loro residenza, in quanto la non debenza delle indennità e spese di trasferta è prevista dall'art. 82/2 del T.U. solo per gli avvocati iscritti in un elenco di un distretto diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente per il merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, e non per quelli iscritti in un elenco di un Ordine diverso, ma compreso nello stesso distretto di Corte d'Appello.

Concludendo sul punto, osserviamo che il mancato riconoscimento delle spese ed indennità di trasferta in favore degli avvocati iscritti in un elenco di un distretto diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente, che possono essere legittimamente nominati come sopra abbiamo visto al punto 2°, lettere a) e b), sicuramente confligge con la disposizione dell'art. 36 della Costituzione che afferma il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

3) L'art. 124, 2° comma, del citato T.U. – D.P.R. 115/2002 dispone che la competenza a ricevere l'istanza di ammissione al beneficio ed a deliberare, in via

provvisoria, sulla stessa spetta al Consiglio dell'Ordine del luogo ove ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo oppure del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito.

Tale previsione della competenza a ricevere l'istanza ed a deliberare sulla stessa porta, di conseguenza, ad escludere che competente a formare l'elenco degli avvocati abilitati sia esclusivamente l'Ordine distrettuale (come abbiamo sopra commentato).

Si sottolinea, pertanto, che il Consiglio a cui è rivolta l'istanza, nel caso che il processo non sia ancora stato instaurato, al fine di determinare la propria competenza in via preliminare, deve attentamente e correttamente valutare la competenza territoriale per il giudizio che l'istante intende instaurare.

4) Nomina di avvocati iscritti negli elenchi degli Ordini diversi da quello competente a ricevere l'istanza.

Come abbiamo sopra visto al n. 1, l'art. 80/1 del T.U. prevede la possibilità di nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente.

Peraltro, l'art. 82/2 del detto T.U. prevede il caso che “il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente per il merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”, al quale non riconosce le spese e le indennità di trasferta (ma le competenze sì, si deve intendere...).

Quindi, si dovrebbe concludere che la parte può nominare un avvocato iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto diverso da quello competente (ove ha sede il magistrato competente per il processo, già in corso o da

instaurare).

Questa pare essere la interpretazione più logica della norma, rispondente alla sua ratio nonché al principio costituzionale della libera scelta del difensore.

CONCLUDENDO

pur nella ben scarsa chiarezza e nella evidente contraddittorietà della norma, come sopra abbiamo rilevato, difetti che, a mio giudizio, non sono stati eliminati dai pareri in argomento del C.N.F., ritengo di poter affermare:

1°) L'elenco dei difensori deve essere formato da ogni Consiglio dell'Ordine, circondariale e distrettuale.

2°) Può essere nominato un difensore iscritto in un elenco formato da un Consiglio diverso da quello competente a ricevere l'istanza, con le seguenti previsioni:

a) se l'avvocato è iscritto in un elenco di un Ordine dello stesso distretto di Corte d'Appello della autorità giudiziaria competente, sono dovute le competenze, nonché le spese e le indennità di trasferta.

b) se l'avvocato è iscritto, invece, in un elenco formato da un Ordine di distretto diverso, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta.

c) per il difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia (art. 115 del T.U.), iscritti nell'albo di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello dell'Autorità giudiziaria precedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta, nella misura minima consentita (cioè della tariffa professionale).

Torino, 7 marzo 2003